



Comune di Carpenedolo

Provincia di Brescia

*** COPIA ***

N. 33 del 27/11/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI DEL TERRITORIO DI CARPENEDOLO - ISTITUZIONE DELLA DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE - DE.C.O.-

Il giorno 27/11/2013, alle ore 20.30 nella Solita sala delle Adunanze, in prima convocazione ordinaria, in seduta pubblica, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e dello Statuto Comunale vigente sono stati oggi convocati in seduta i componenti del CONSIGLIO COMUNALE.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
DESENZANI GIANNI	SI	FONTANINI NERINA	SI	SPAZIANI PAOLO	SI
DESENZANI ELENA	SI	ASSOLINI ALBERTO	SI	CARLESCHI ELENA	SI
VERSACI DOMENICO	SI	RONCADORI GIOVANNI	SI	TRAMONTI STEFANO	SI
ZANIBONI FLAVIA	SI	TONONI GUIDO	SI	FRANZONI LUCA	SI
CHERUBINI SANDRA	SI	BRESCIANI MARIA GABRIELLA	SI	TRECCANI VALENTINO	SI
BESCHI GIOVANNI	SI	PEDRAZZANI ANGELO	SI	BETTARI NADIA	SI
BELLINI MASSIMILIANO	SI	TAFELLI ANTONIO	SI	BRESCIANI MASSIMO	AG

Totale Presenti **20**

Totali Assenti **1**

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE - dott. PETRINA ANTONIO -, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO - DESENZANI GIANNI - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra sopraindicato.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, in data odierna viene affissa all'Albo Pretorio il giorno 13/12/2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

Carpenedolo, li 13/12/2013

F.to dott. PETRINA ANTONIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio per dieci giorni consecutivi, per cui la stessa è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

Carpenedolo, li 23/12/2013

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott. PETRINA ANTONIO

PREMESSO che questa Amministrazione comunale intende promuovere lo sviluppo economico-sociale del proprio territorio locale;

CONSIDERATO che, in tale ottica, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare iniziative a tutela del settore delle attività agro-alimentari tradizionali del territorio, che costituiscono una importante risorsa economica culturale;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che "spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare relativamente all'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, nel rispetto delle competenze attribuite dallo Stato;

PRESO ATTO che, ai sensi di quanto suesposto, il Comune è legittimato ad assumere autonome iniziative, anche di tipo regolamentare, a sostegno delle produzioni tipiche locali dell'agricoltura e dell'artigianato;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale intende istituire la "Denominazione Comunale di Origine -De.C.O." per i prodotti tipici e tradizionali del territorio, quale innovativo strumento finalizzato a censire e valorizzare quei prodotti agro-alimentari che sono legati alla storia, alle tradizioni ed alla cultura del territorio comunale;

ESAMINATO l'allegato Regolamento comunale per la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali del territorio - Istituzione della De.C.O.", composto da n. 10 articoli, il quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO l'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Gli interventi sono riportati nel verbale di seduta conservato agli atti del Servizio Segreteria, per quanto risulta dalla trascrizione da nastro del dibattito consiliare.

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla responsabile dell'ufficio tributi Rag. Emanuela Longhi contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con 16 voti favorevoli e 4 astenuti (Carleschi, Spaziani, Tramonti, Franzoni)

DELIBERA

1) di istituire, per le motivazioni esposte in premessa, la "Denominazione Comunale di Origine" - De.C.O- del Comune di Carpenedolo, per la valorizzazione delle attività agro-alimentari esistenti sul territorio;

2) di approvare il "Regolamento comunale per la valorizzazione delle attività agro-alimentari esistenti sul territorio composto da 10 articoli, e dal logo, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Sindaco
(Gianni Desenzani)

Il Segretario Generale
(dott. Antonio Petrina)

Il Consigliere Anziano
(Elena Desenzani)

Esce il consigliere Bettari.
Presenti n. 19 consiglieri.





COMUNE DI CARPENEDOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'
AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI DEL
TERRITORIO
ISTITUZIONE DELLA DENOMINAZIONE
COMUNALE DI ORIGINE - De.C.O.-

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 27-11-2013

INDICE

Art. 1 – Finalità ed ambito di applicazione

Art. 2 – Istituzione della De.C.O.

Art. 3 – Istituzione del Registro De.C.O.

Art. 4 - Procedura per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

Art. 5 – Logo De.C.O.

Art. 6 – Controlli

Art. 7 – Sanzioni

Art. 8 – Promozione domande attribuzione di altri marchi e riconoscimenti ufficiali ai prodotti locali

Art. 9 – Tutele e garanzie

Art. 10 – Disposizioni finali

- Art. 1 -

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali, che costituiscono una risorsa di valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune.

2. L'amministrazione comunale, ai sensi dell'art.3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D. Lgs.18/08/2000 n. 267, intende favorire iniziative a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari e gastronomiche dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali, che, essendo tipiche di Carpenedolo rappresentano un vanto del nostro territorio e, come tali, meritevoli di valorizzazione e conservazione nella memoria storica della comunità locale.

3. Attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti, il Comune di Carpenedolo intende quindi curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio, attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale, con utili ricadute sulla comunità tutta.

3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:

a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza sul territorio comunale di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari, comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali, che, a motivo della loro rilevanza e peculiarità, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione, attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico, al fine di garantire il mantenimento della loro qualità e peculiarità;

b) dell'assunzione di iniziative di valorizzazione, a favore di quei prodotti agroalimentari locali e delle attività culturali ad esse connesse, che, per il loro significato culturale e tradizionale, siano meritevoli di riconoscimento, anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche;

c) dell'intervento, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte, che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;

d) dello stimolo alla creazione di marchi collettivi a favore delle produzioni agroalimentari tradizionali;

e) del contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo;

f) del sostegno, nell'ambito delle competenze del Comune, all'attribuzione dei marchi comunitari ufficiali -D.O.P., I.G.P., ecc.- ai prodotti tipici del territorio, e della collaborazione alla loro promozione.

- Art. 2 -

Istituzione della De.C.O.

1. Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la De.C.O., "Denominazione Comunale di Origine", per attestare l'origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale del Comune di Carpenedolo.

2. Attraverso la De.C.O. si mira a:
- a) conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
 - b) tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.
3. La De.C.O. non costituisce un marchio di qualità, ma, quale attestazione di origine geografica, equivale, nel significato, negli obiettivi e negli effetti, al marchio "Made in Carpenedolo".
4. La De.C.O., come pure il relativo logo, sono di esclusiva proprietà del Comune di Carpenedolo. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito a sensi di Legge.

**- Art.3 -
Istituzione del Registro De.C.O.**

1. Viene istituito un registro pubblico comunale, per i prodotti agro-alimentari tipici del territorio del Comune di Carpenedolo, che ottengono la De.C.O.
2. L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.
3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:
 - i prodotti a denominazione comunale di origine (De.C.O.);
 - le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.C.O. sui loro prodotti, in quanto rispondenti al disciplinare-tipo o alle indicazioni della scheda descrittiva;
 - gli estremi della deliberazione della Giunta Comunale, che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.
4. L'iscrizione può essere concessa per le seguenti tipologie di prodotti agroalimentari:
 - carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni;
 - salse e condimenti;
 - formaggi e altri prodotti derivati dal latte
 - prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;
 - paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria e della gelateria;
 - prodotti di origine animale;
 - piatti tradizionali della cucina locale;
 - distillati.
5. L'elencazione di cui al comma precedente ha comunque carattere indicativo e non esaustivo, per cui possono ottenere la De.C.O. anche prodotti di altre tipologie, se in possesso delle caratteristiche a tale fine richieste.
6. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.C.O. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti ed associazioni, che svolgono l'attività inerente la produzione e/o commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 nell'ambito del Comune di Carpenedolo.
7. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.C.O. anche più imprese, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti.
8. Una stessa impresa può ottenere la De.C.O. per più prodotti.
9. Per ogni prodotto De.C.O. è istituito un fascicolo, con tutta la documentazione ad esso relativa.

**- Art.4 -
Procedura per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali**

1. Le segnalazioni inerenti i prodotti da iscrivere nel registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) possono essere avanzate, da chiunque ritenga di promuoverle, e d'ufficio anche dal Comune, che attiva le conseguenti verifiche, informando, se del caso, le imprese interessate sull'opportunità di richiedere la DE.C.O.
2. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da una adeguata e dettagliata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo dei prodotti di origine territoriale in merito ad allevamento, produzione, trasformazione e confezionamento.
3. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia una Commissione nominata dal Sindaco. Nella Commissione sono di norma rappresentati gli esperti del settore agro-alimentare, gli operatori in forma singola o associata, un delegato dell'amministrazione comunale.
4. Di volta in volta, potranno essere invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali, in relazione allo specifico settore produttivo.
5. La Commissione è presieduta dall'assessore di riferimento.
6. Ai fini della valutazione di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti, nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.
7. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.C.O., e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.
8. Completata l'istruttoria, la Commissione rassegnerà le proprie proposte alla Giunta comunale, che autorizzerà l'iscrizione dei prodotti nel registro De.C.O., approvando le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti, che saranno vincolanti per la concessione della De.C.O.
9. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data), e alle modalità di utilizzo del logo di cui all'art. 5; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo. L'eventuale decisione negativa dovrà essere motivata.

**- Art. 5 -
Logo De.C.O.**

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'articolo 3, viene adottato apposito logo, qui allegato.
2. Il Comune concede, l'utilizzo della scritta "De.C.O" e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 3, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
3. Il logo De.C.O. può essere utilizzato sugli imballaggi, sulle confezioni, sulla carta intestata, nelle vetrofanie, e sul materiale pubblicitario.
4. Il Comune di Carpenedolo, proprietario del logo De.C.O., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.
5. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.C.O., da parte di soggetti non autorizzati; ogni abuso verrà perseguito a termini di legge.

**- Art. 6 -
Controlli**

1. I controlli sull'osservanza del presente regolamento e dei disciplinari di produzione o delle indicazioni contenute nelle schede descrittive dei prodotti possono essere effettuati, oltre che dal personale della polizia locale, anche dai componenti la Commissione di cui all'art. 4, nonché da altri soggetti delegati dalla stessa Commissione o dal Comune.
2. Il controllo sull'origine del prodotto viene effettuato su campioni scelti a caso, direttamente presso l'azienda o nel punto vendita e/o somministrazione. L'impresa è tenuta a produrre prova documentata circa l'origine dei prodotti contrassegnati con il logo De.C.O. o venduti come tali.
3. Il gestore dell'azienda oppure il suo sostituto è obbligato a consentire alle persone incaricate l'accesso ai luoghi di coltivazione al fine di provare l'origine dei prodotti, nonché l'accesso ai locali di lavorazione, imballaggio, deposito e vendita dei prodotti De.C.O.

- Art.7 -

Sanzioni

1. Costituiscono causa di revoca della De.C.O. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
 - a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
 - b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.C.O.;
 - c) la perdita dei requisiti richiesti;
 - d) l'uso difforme o improprio del logo D.e.C.O., accertato dal Comune, anche su segnalazione della commissione di cui all'art. 4, qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento, nei termini fissati;
 - e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie.
2. In caso di particolare gravità, può essere disposta la sospensione del diritto di utilizzazione del riconoscimento De.C.O., fino ad avvenuta ottemperanza alla norma violata.
3. La cancellazione dal registro o la sospensione dell'iscrizione non comportano alcun indennizzo per l'impresa.

- Art. 8 -

Promozione di domande di attribuzione di altri marchi e riconoscimenti ufficiali ai prodotti locali

1. Il Comune, per propria iniziativa e su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria al Ministero delle politiche agricole ed alla Regione della domanda di registrazione, ai fini della protezione della denominazione di origine protetta (D.O.P.) o della indicazione geografica protetta (I.G.P.) o della attestazione di specificità (A.S.) , dei prodotti agricoli ed alimentari del territorio.
2. Il Comune sosterrà, inoltre, le richieste per l'attribuzione di ulteriori attestati e riconoscimenti, di rilievo sovracomunale, ai prodotti a denominazione De.C.O., nei confronti degli Enti ed organismi competenti.

- Art. 9 -

- Tutele e garanzie

Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari locali, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare ed a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al Dlgs 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 10
Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione per 15 gg. e la sua ripubblicazione per altri 15 gg. come previsto dallo Statuto comunale.